

Roma, 27/02/2023

Spettabile

X Commissione

(Attività produttive, commercio e turismo)

Camera dei deputati

Roma

via email: [com\\_attivita\\_produttive@camera.it](mailto:com_attivita_produttive@camera.it)

Gentili Deputate, Egregi Deputati,

con riferimento alla comunicazione ricevuta il 18.02.2023, nella quale ci chiedevate una memoria ai fini di indagine conoscitiva sul Made in Italy, per la valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi, Vi ringraziamo preliminarmente per averci coinvolto.

La nostra Associazione promuove e tutela i prodotti Made in Italy, attraverso campagne aventi ad oggetto l'originalità dei prodotti, la lotta alla contraffazione e il contrasto del fenomeno dell'Italian Sounding. In collaborazione con le Camere di Commercio italiane ed estere, nonché con l'Associazione Giovani Avvocati Italiani (AIGA), ha organizzato corsi di formazione e tavole rotonde per trattare il tema della tutela dei segni distintivi e dei prodotti delle imprese italiane nell'export, anche con focus sull'utilizzo della tecnologia blockchain per certificare la filiera.

Il fenomeno della contraffazione del Marchio Made in Italy affligge tutti i settori produttivi, attraverso l'apposizione dell'immagine di monumenti italiani o di altri simboli tipici o toponimi richiamanti l'italianità di prodotti che solo il consumatore più attento, andando a leggere attentamente le diciture in piccolo sull'etichetta, scoprirà essere completamente realizzati all'estero, e in cui nemmeno la materia prima proviene dall'Italia.

Quale strumento di contrasto a tale fenomeno riteniamo sia importante reintrodurre fondi e finanziamenti per consentire alle imprese italiane di promuovere all'estero i propri prodotti, nonché organizzare eventi promozionali per informare il consumatore ed insegnargli a distinguere il vero Made in Italy.

Evidenziamo inoltre la necessità di certificare la filiera produttiva, attraverso la promozione e l'implementazione dell'uso della tecnologia blockchain. Tale strumento risponde alla necessità di consentire al consumatore di verificare la filiera produttiva, senza alcuna possibilità che vi siano alterazioni dei dati dall'esterno. Tutto ciò nell'ottica di garantire la massima trasparenza negli acquisti e la tutela anche della salute dell'acquirente finale.

Ai fini dell'indagine conoscitiva da Voi esperita, indichiamo qui di seguito alcuni spunti sui temi indicati nel Vostro programma definitivo, datato 21.12.2022.

### **1.) Proposte di modifiche legislative**

Al fine di garantire una effettiva tutela del Made in Italy, occorre rendere il «momento doganale» quale *focus* dell'azione di controllo: azione, per sua natura, strutturata e azionabile rispetto a una griglia di poteri, procedure e luoghi entro la quale poter effettivamente intercettare i fenomeni e analizzarli. Si riportano le seguenti proposte di modifica:

**Si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 4 comma 49 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350), sostituendolo come segue:**

*“L'importazione e l'esportazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale.*

*Il marchio “Made in Italy” è riservato al prodotto/merce, alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o Territori, che ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata in territorio italiano.*

*Possono considerarsi “100% Made in Italy” soltanto i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono avvenuti esclusivamente sul territorio italiano.*

*Possono usare il Marchio “Made in Italy” e “100% Made in Italy” le imprese che non delocalizzano la produzione, mantenendola nel territorio nazionale.*

*Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata la reale origine e la provenienza terza dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, marchi, figure o di espressioni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, quant'altro possa*

*indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce originaria di un paese non appartenente all'Unione europea sia stata realizzata in tutto o in parte in Italia.*

*Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in libera pratica o in consumo. È sempre disposta la confisca della merce.*

*Per origine della merce si intende il luogo fisico ove il bene è stato ottenuto o prodotto. Qualora alla produzione concorrano più paesi, per la determinazione dell'origine si applicano le regole sull'origine non preferenziale previste agli articoli 22 e seguenti del codice doganale comunitario di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 12.10.1992.*

*Il titolare o il licenziatario di un marchio registrato può apporre il proprio marchio sulle merci importate da un paese terzo, a condizione che le stesse siano accompagnate da indicazioni precise ed evidenti sulla reale origine sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettivo luogo di produzione.*

*Qualora l'accertamento dell'origine delle merci renda necessaria l'esecuzione di controlli e/o verifiche particolarmente complesse, l'amministrazione doganale può sospendere le procedure doganali per 5 giorni lavorativi, al termine dei quali, in mancanza di un provvedimento restrittivo, deve comunque rilasciare la merce.*

*L'amministrazione doganale può disporre ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374/90.*

*I commi 49 bis e 49 ter dell'articolo 4 della legge n. 350/2003 sono abrogati"*

## **2.) Nuove tecnologie**

Al fine di garantire la certificazione e l'identificazione, da parte del consumatore, della reale origine "Made in Italy" di un prodotto, si rende necessario l'uso della tecnologia blockchain, ovvero sia un così detto "registro distribuito", decentralizzato e transazionale, le cui informazioni non possono essere alterate da terzi. Tale tecnologia, infatti, consente di indentificare e certificare con trasparenza, chiarezza e certezza tutta la filiera produttiva e, per sua natura, non consente a terzi di modificare in alcun modo le informazioni immesse.

**A)** Si evidenzia che il Decreto Semplificazioni D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12) ha fornito una nozione ristretta ed ambigua delle Tecnologie

basate su “registri distribuiti”, che vengono così ad identificarsi come dei semplici database, e pertanto andrebbe modificato e sostituito come segue:

*“Si definiscono tecnologie basate su registri distribuiti le tecnologie ed i protocolli informatici che usano un registro replicabile e verificabile, la cui integrità è assicurata da funzioni crittografiche ed il cui accesso è decentralizzato e regolato da un protocollo di consenso che permette la scrittura di nuovi elementi nel registro senza contravvenire alle regole imposte dallo specifico dominio. ”*

**B)** Per quanto precede, appare opportuno istituire dei fondi e/o degli sgravi fiscali per tutte le imprese innovative che decidono di utilizzare soluzioni innovative come la tecnologia blockchain per certificare l’origine dei propri prodotti.

**C)** Nonostante l’Europa stia fortemente sostenendo l’innovazione digitale e lo sviluppo e gli investimenti in tecnologie come la blockchain, rileviamo che è carente una formazione in tal senso, sia per gli imprenditori che per i consumatori, che non hanno una reale contezza dei benefici che tali tecnologie possono apportare all’economia ed alla salute del consumatore.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario, ai contatti in calce.

Con i migliori saluti,

Prof. Avv. Annaluce Licheri